



Comune di ARBOREA

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 2206 del 12 febbraio 2009

ORDINANZA N° 03/2010

RETTIFICA ORDINANZA N. 03/2009 DEL 24/02/2009

“ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO”

L. R. 18.05.2006, n. 5 - L.R. 06.12.2006, n. 17 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 3 - Regolamento per la disciplina del commercio su area privata, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2008.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 03 del 24/02/2009 “Rettifica Ordinanza n. 2/2007 del 04/01/2007 “orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio”;

VISTA la nuova L.R. 22 gennaio 2010, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)”, la quale, all’art. 1, ha abrogato il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle attività commerciali), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 - Disciplina generale delle attività commerciali), cassando, pertanto, la chiusura inderogabile nei giorni festivi del 1° gennaio – Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 25 e 26 dicembre;

DATO ATTO che l’art. 2 della stessa L.R. 22 gennaio 2010, n. 3, ha integrato la legge regionale n. 5 del 2006, con l’aggiunta dopo il comma 6 dell’articolo 5 della legge il seguente comma 6 bis “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche.”;

RAVVISTA pertanto la necessità di adeguare la precedente Ordinanza n° 03/2009 alle nuove disposizioni della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3, rettificando gli art. 3 e art. 4 della stessa;

VISTA la Legge Regionale 18.05.2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività commerciali” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23.05.2006;

VISTA la Legge Regionale 06.12.2006, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 18.05.2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 14.12.2006;

VISTO il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area privata, *approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2008;*

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, l’articolo 50, comma 7 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea

ORDINA

la rettifica degli art. 3 e 4 della precedente Ordinanza n. 03 del 24/02/2009, come di seguito riportato:

ARTICOLO 3 (CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, è data facoltà agli esercenti il commercio al dettaglio di derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
2. E' fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico per almeno quattro ore ogni tre giorni di festività.

ARTICOLO 4 (ESCLUSIONI)

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività escluse dalla disciplina degli orari ai sensi della vigente normativa.
2. Per quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della L. R. n. 3/2010 "integrazioni alla L.R. n. 5 del 2006", il quale prevede che dopo il comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente art. 6 bis "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche."

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio con questa incompatibile.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 114/1998.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n° 267, il Sindaco, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, con provvedimento contingibile ed urgente può modificare gli orari degli esercizi commerciali

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Le forze dell'ordine sono incaricate al controllo del rispetto delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 12 febbraio 2010

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Costella

=====
Copia della presente Ordinanza viene affissa all'albo dell'Ente e si trasmette in copia a:

- A tutti gli esercizi commerciali al dettaglio del Comune di Arborea;
- Alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese di commercio;
- Alle organizzazioni di tutela dei consumatori;
- Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
- Ufficio Polizia Municipale - Sede;
- Comando Stazione Carabinieri - Arborea;
- Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- Questura di Oristano;

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea